Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 12 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 7 *febbraio* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 1 *aprile* 1968
registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 374

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZORZINI Pietro fu Graziadio, classe 1926, da Udine (*alla memoria*). — Combattente della lotta di liberazione coraggioso ed intraprendente, organizzava e guidava numerose azioni distinguendosi particolarmente nel colpo di mano contro il corpo di guardia delle carceri di una grande città che permetteva la liberazione di dodici prigionieri politici. Nel corso di altra azione, attaccato da preponderanti forze, animava prima la resistenza dei suoi dipendenti e successivamente, onde permetterne lo sganciamento, impegnava da solo il nemico finchè cadeva colpito a morte. — Udine, 25 febbraio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

TAGLIAFERRI Franco di Eugenio, classe 1920, da Podenzano (Piacenza). — Comandante di distaccamento partigiano, guidava con coraggio e risolutezza i suoi uomini in rischiose azioni. Nel corso di un massiccio rastrellamento invernale nemico, rimasto isolato col suo reparto, riusciva a mantenere compatta la compagine ed a ricongiungersi con le altre unità. Successivamente offriva valido contributo ai vittoriosi combattenti per la liberazione di una importante località. — Settore Val Nure, 11 settembre 1944-28 aprile 1945.

TORELLI Ivo Dino di Oliviero, classe 1923, da Scandiano (Reggio Emilia). — Partecipava alla lotta partigiana con grande ardimento e spirito combattivo. In difficile azione di sabotaggio contro un alto comando nemico si rendeva particolarmente utile nel rischioso compito di guida. Accesosi il combattimento, dava prova di grande coraggio e sprezzo del pericolo spingendosi, nonostante l'intenso fuoco avversario, fin sotto le postazioni nemiche. — Albinea, 23 marzo 1945.

VARACCA Umberto di Ennio, classe 1921, da Collecchio (Parma). — Comandante di un distaccamento partigiano da lui riorganizzato con grande perizia dopo un duro rastrellamento nemico, lo guidava con audacia e sprezzo del pericolo in molteplici azioni. Nelle giornate conclusive della lotta, effettuava un ardito attacco ad una forte autocolonna nemica. Obbligato l'avversario ad abbandonare i mezzi, riusciva, dopo duro combattimento, ad averne ragione. — Fornovo, 25 aprile 1945.

VILLA Mario di Vincenzo, classe 1924, da Montechiarugolo (Parma). — Partigiano ardimentoso, volitivo, temerario, si distingueva in numerosi atti di sabotaggio, tra i quali quello contro un treno dal quale riusciva a liberare alcuni prigionieri politici. Catturato e condannato a morte e riuscito ad evadere dal carcere, rientrava subito nella sua formazione, continuando con accresciuto impeto la lotta sino all'epilogo vittorioso. Zona Parmense, marzo 1944-aprile 1945.

CROCE

MANCUSO Gaetano fu Antonio, classe 1921, da Decollatura (Catanzaro). — Militare in servizio all'estero, sorpreso dall'armistizio, era tra i primi ad unirsi alle formazioni partigiane partecipando alla lotta con coraggio e sprezzo del pericolo. Si distingueva in particolare per slancio e ardimento durante i combattimenti che portarono alla liberazione di una grande città. — Tirana, 15 novembre 1944.

MELISI Luigi Vincenzo fu Giuseppe, classe 1912, da Limena (Padova). — Partecipava alla lotta partigiana in una formazione in territorio straniero, assolvendo i suoi compiti con zelo, perizia e coraggio. Nel corso di un duro combattimento si esponeva generosamente, quale porta feriti, all'intenso fuoco nemico per portare in salvo un commilitone gravemente ferito. — Nova Kapela - Quota 214 (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

MENCI Torquato fu Oreste, classe 1919, da Castiglion Fiorentino (Arezzo). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero con grande ardimento e spirito di sacrificio trascinando, quale comandante di squadra, con l'esempio e la parola i suoi gregari in numerose, rischiose azioni. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

MENNOIA Andrea fu Michele, classe 1912, da Canosa di Puglia (Bari). — Partecipava con grande entusiasmo alla lotta partigiana in territorio straniero. Comandante di squadra, era in ogni circostanza di esempio ai suoi gregari per coraggio, spirito di sacrificio, slancio combattivo. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

MENON Riccardo di Ernesto, classe 1913, da Belvedere di Aquileia (Udine). — Militare in servizio all'estero, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane dimostrando in venti mesi di lotta perizia e coraggio. Nel corso di una dura offensiva, alla testa del suo reparto, si prodigava incessantemente contribuendo con l'esempio a tener alto lo spirito combattivo dei commilitoni nonostante le perdite e le privazioni. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

MONTANARELLA Donato di Vincenzo, classe 1919, da Melfi (Potenza). — Partecipava con grande entusiasmo alla lotta partigiana in territorio straniero. Nel corso di una vittoriosa offensiva prendeva parte a numerosi, duri combattimenti e, sempre primo all'assalto, era di valido esempio ai commilitoni. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

MORABITO Pietro di Michele, classe 1922, da Ispani (Salerno). — Sottrattosi alla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero dimostrando alto spirito combattivo. Benché debilitato nel fisico per le sofferenze patite, contribuiva validamente, con ardite azioni di collegamento e rifornimento, alla vittoriosa conclusione di una delle più cruente battaglie della lotta partigiana. — Belgrado (Jugoslavia), 16-21 ottobre 1944.

MOTTA Angelo fu Gerolamo, classe 1920, da Verano Brianza (Milano). — Militare in servizio all'estero, entrava all'armistizio nelle file partigiane, distinguendosi per coraggio e spirito combattivo. Nel corso di violenti combattimenti, primo fra tutti, era di valido esempio ai suoi commilitoni che trascinava al successo. — Croazia (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

(4659)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **704**.

Ripartizione di 194 nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1968-69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di dodici) per le esigenze della facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di sessantanove) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di sedici), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di centoquarantatre), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma e carredate dei pareri del senato accademico o del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della facoltà e scuola interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di 16) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di 12) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con successivi decreti;

Ravvisata la necessità di procedere intanto alla ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facoltà o scuole e al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1968-69, sono così ripartiti tra le facoltà e scuole di cui appresso, 194 posti di professore universitario di ruolo dei 240 istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	3
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di ingegneria	1
Università di Bologna:	
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio per il raddoppiamento della cattedra di storia economica	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di storia medioevale	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica	1
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di scienza delle costruzioni	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Cagliari:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di economia e commercio	1
per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
Facoltà di medicina e chirurgia per il raddoppiamento della cattedra di microbiologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria	1
Università di Camerino:	
Facoltà di farmacia	1
Università di Catania:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di filologia romanza	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di agraria	2
Università di Ferrara:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Università di Firenze:	
Facoltà di giurisprudenza per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero per il raddoppiamento della cattedra di storia	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di agraria	1
Università di Genova:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di lettere e filosofia per il raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana	1
Facoltà di magistero	1
per il raddoppiamento della cattedra di filosofia	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di meccanica applicata alle macchine	1
Università di Macerata:	
Facoltà di lettere e filosofia	1
Università di Messina:	
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1

	Numero dei posti
Facoltà di medicina e chirurgia	3
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
per il raddoppiamento della cattedra di botanica	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Milano:	
Facoltà di lettere e filosofia	
per il raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
per il raddoppiamento della cattedra di clinica ortopedica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di chimica organica	1
per il raddoppiamento della cattedra di genetica	1
Facoltà di agraria	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Modena:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica	1
Facoltà di farmacia	1
Università di Napoli:	
Facoltà di giurisprudenza	
per il raddoppiamento della cattedra di procedura penale	1
Facoltà di economia e commercio	
per il raddoppiamento della cattedra di statistica	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di medicina e chirurgia	2
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica	1
per il raddoppiamento della cattedra di anatomia comparata	1
Facoltà di agraria	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Padova:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale	1
per il raddoppiamento della cattedra di farmacologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
per il raddoppiamento della cattedra di meccanica razionale	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di agraria	1
Università di Palermo:	
Facoltà di giurisprudenza	
per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto romano	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	2
per il raddoppiamento della cattedra di chimica biologica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di zoologia	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di agraria	1
Università di Parma:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Scuola di paleografia musicale	1
Facoltà di magistero	
per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia	1
Facoltà di medicina e chirurgia	3
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Pavia:	
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di farmacia	1
Università di Perugia:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di agraria	1
Università di Pisa:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di economia e commercio	
per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura latina	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
per il raddoppiamento della cattedra di storia medioevale	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1

	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Roma:	
Facoltà di giurisprudenza	
per il raddoppiamento della cattedra di diritto civile	1
per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale	1
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di magistero	
per il raddoppiamento della cattedra di pedagogia	1
per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia	1
Facoltà di medicina e chirurgia . .	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica ortopedica .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica II .	1
per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale	1
Facoltà di ingegneria . .	1
per il raddoppiamento della cattedra di architettura tecnica .	1
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari .	1
Università di Sassari:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di agraria	1
Università di Siena:	
Facoltà di giurisprudenza . .	1
Facoltà di scienze economiche e bancarie	
per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di economia politica . . .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Università di Torino:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Facoltà di economia e commercio	1
per il raddoppiamento della cattedra di matematica finanziaria	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
per il raddoppiamento della cattedra di anatomia e istologia patologica . .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Trieste:	
Facoltà di economia e commercio	
per il raddoppiamento della cattedra di merceologia	1
Facoltà di magistero	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di ingegneria	1
per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica	1
Politecnico di Milano:	
Facoltà di ingegneria	2
per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica	1
per il raddoppiamento della cattedra di macchine	1
Politecnico di Torino:	
Facoltà di ingegneria	2
per il raddoppiamento della cattedra di fisica tecnica	1
Istituto universitario orientale di Napoli . . .	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
Facoltà di economia marittima	1
per il raddoppiamento della cattedra di diritto della navigazione	1
Scuola normale superiore di Pisa:	
Classe di lettere	1
Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:	
Facoltà di lingue e letterature straniere . . .	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968-1969 saranno assegnati con successivo provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **705**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Michele Arcangelo, in S. Arcangelo, con quella di S. Gabriele ai Pianesi, in comune di Cava dei Tirreni.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava dei Tirreni in data 2 gennaio 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Michele Arcangelo, in S. Arcangelo, con quella di S. Gabriele ai Pianesi, ambedue in Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **706**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle suore del terz'ordine regolare domenicano di Malta.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle suore del terz'ordine regolare domenicano di Malta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **707**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, in Bologna.

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 23 marzo 1967, integrato con due attestati dell'8 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *fogli n.* 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **708**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Agostino della Ponticella, in S. Lazzaro di Savena.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 28 agosto 1967, integrato con altro decreto e con dichiarazione rispettivamente del 6 e 7 novembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Agostino della Ponticella, in S. Lazzaro di Savena (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1429 (convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1453), col quale è stato istituito l'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », con sede in Roma;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, col quale, fra l'altro, l'ente suddetto ha assunto la denominazione di « Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale »;

Visto il decreto legisativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396 (ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561), e successive modificazioni, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto presidenziale 1° luglio 1965 (registrato alla Corte dei conti addì 11 agosto 1965, registro n. 47 difesa Marina, foglio n. 35), col quale il generale ispettore del genio navale Italo Battigelli è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a decorrere dal 22 luglio 1965;

Considerato che il generale Battigelli, con istanza del 23 novembre 1967, ha chiesto di essere esonerato, per ragioni di salute, dall'incarico di presidente dell'istituto predetto;

Sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Il tenente generale del genio navale, in ausiliaria, Alberto Alfano viene nominato presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a decorrere dal 16 febbraio 1968, per la durata di un quadriennio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT

TREMELLONI — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 66

(5498)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968.

Approvazione dell'8° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519; il primo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 22 dicembre 1955, n. 5306; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 agosto 1957, n. 4497; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1958, n. 4716; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 5823; il sesto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 21 gennaio 1963, n. 483; e il settimo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 dicembre 1965, n. 2920;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1966, n. 1011, col quale fu disposta la pubblicazione di detto schema di elenco suppletivo;

Visti gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge durante la quale furono avanzate opposizioni:

da parte del comune di Monsummano Terme per far presente che l'inclusione in elenco dei sei pozzi, di cui ai numeri 373 e 374 dello schema di elenco, tre dei quali sono stati perforati in destra del torrente Nievole e tre in sinistra, in località Pozzetto del suo territorio

potrebbe ledere i propri interessi giacchè avrebbe la intenzione di utilizzare la relativa acqua per il potenziamento dell'acquedotto comunale;

da parte della ditta Tessi ing. Amedeo e sorelle per far presente che la costruzione dei cennati tre pozzi situati in destra del torrente Nievole (n. 373 dell'elenco) sarebbe stata fatta a scopo potabile dal comune di Montecatini Terme illegalmente in terreni di proprietà di essa ditta; che l'acqua estratta non sarebbe di natura potabile; e che per effetto dell'esercizio dei detti tre pozzi, i terreni in cui sono situati verrebbero privati della umidità necessaria per mantenerli fertili;

Considerato che l'opposizione del comune di Monsummano Terme non è fondata in quanto la dichiarazione di pubblicità delle acque dei sei pozzi, cui la opposizione stessa si riferisce, non può ovviamente ledere gli interessi del comune il quale potrà sempre farli valere anche dopo l'avvenuta dichiarazione di pubblicità; e tale opposizione non trova neppure fondamento nelle esigenze potabili del comune stesso per le quali è prevista nel piano regolatore generale degli acquedotti una integrazione di litri/sec. 24 per l'anno 2015 da un progettato serbatoio sul fiume Reno, mentre non è previsto l'impiego delle acque dei pozzi in località Pozzetto;

che è pure infondata, in quanto non attinente con la iscrizione nell'elenco dei tre pozzi situati in destra del torrente Nievole, l'opposizione della ditta Tessi;

che, pertanto, può essere approvato integralmente lo elenco suppletivo di che trattasi giacchè le acque in esso comprese hanno le caratteristiche ed i requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, specie nei riguardi dell'approvvigionamento idrico di piccoli centri rurali;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 1907 del 14 dicembre 1967;

Visti: il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; le relative norme regolamentari e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni di cui alle premesse, è approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia, giusto l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1968
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 134

Ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
364	Sorgenti del Casone (n. 4)	Casone	Pistoia	Sorgenti stesse
365	Sorgente Compognana (numero 2)	Compognana	Id.	Id.
36[illegible]	Sorgente della Querciola	Querciola	Id.	Id.
3[illegible]	Sorgenti Val di Prata (numero 3)	Val di Prata	Id.	Id.
368	Sorgente Javaccelli	Javaccelli	S. Marcello P.	Sorgente stessa
369	Sorgente Morviducci	Croce a Veglia	Pescia	Id.
370	Sorgente La Forra	Id.	Id.	Id.
371	Sorgente Arsiccioli	Arsiccioli	Pistoia	Id.
372	Fosso della Maona	Rio Rinfresco	Montecatini Terme	Dalle origini allo sfocio del rio Rinfresco
373	N. 3 pozzi in destra del torrente Nievole su terreno di proprietà Tessi ing. Amedeo, Maria, Nella, Rina; Margherita ed Olga, distinto al catasto del comune di Monsummano Terme nel foglio di mappa n. 1, mappale n. 3	Poggetto	Monsummano Terme	Pozzi stessi per la intera portata estraibile
374	N. 3 pozzi in sinistra del torrente Nievole su terreno di proprietà del comune di Montecatini Terme, distinto al catasto del comune di Monsummano Terme nel foglio di mappa n. 12 con il mappale n. 350/b	Id	Id.	Id.
375	Sorgente Migliari	Crespole	Piteglio	Sorgente stessa

(5384)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968.

Nomina del consiglio direttivo dell'Ordine di Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio direttivo dell'Ordine di Vittorio Veneto è composto come segue:

generale di corpo d'armata, riserva, Giorgio Liuzzi, presidente;

contrammiraglio, a disposizione, Francesco Ferrari, membro;

generale di brigata aerea, a disposizione, William Mereddu, membro;

maggior generale medico, a disposizione, Ferruccio Ferrajoli, membro;

generale di brigata del Corpo delle guardie di finanza, a disposizione, Severino Fontana, membro;

avvocato Renato Zavataro, presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, membro.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1968

SARAGAT

TREMELLONI

(5359)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1968.

Integrazione del comitato interministeriale con il compito di coordinare le varie iniziative dirette a celebrare il 50° anniversario della Vittoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1968, concernente la costituzione di un comitato interministeriale con il compito di coordinare le varie iniziative dirette a celebrare il 50° anniversario della Vittoria;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al decreto anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1968 di cui alle premesse è modificato e sostituito come segue:

« E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato interministeriale con il compito di coordinare le varie iniziative dirette a celebrare il 50° anniversario della Vittoria.

Il comitato anzidetto è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto:

da un Sottosegretario di Stato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e delle poste e telecomunicazioni;

dall'amministratore delegato della RAI - Radiotelevisione italiana;

dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, del Gruppo medaglie d'oro, dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare;

da un rappresentante delle Associazioni d'arma;

dai sindaci di Roma, di Trento, di Trieste e di Vittorio Veneto;

dal presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1968

MORO

(5356)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, che istituisce il « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dei conti del fondo predetto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel collegio dei revisori predetto il dott. Amedeo Montanari con il dott. Angelo Cerchia;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Angelo Cerchia è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » in sostituzione del dott. Amedeo Montanari, direttore di divisione.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: NATALI

(5389)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 456, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », 10 maggio 1962, n. 838, e 13 settembre 1966, n. 853, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1967, riguardante la nomina, per un quadriennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 27 marzo 1968, con la quale il commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ha comunicato che l'associazione spedizionieri del porto di Trieste ha designato il rag. Ervino Dorsi, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso, in sostituzione del sig. Mario Masetti;

Decreta:

Il rag. Ervino Dorsi è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in rappresentanza dell'associazione degli spedizionieri di Trieste, in sostituzione del sig. Mario Masetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5373)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1968.

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6034 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 406/S del 4 marzo 1968, con la quale il presidente della corte d'appello di Torino ha designato presidente della predetta commissione regionale di vigilanza il dott. Umberto Muggia, in sostituzione del dott. Giuseppe Ottello, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della corte di appello di Torino, dott. Umberto Muggia, designato dal presidente della corte stessa, è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte, in sostituzione del dott. Giuseppe Ottello.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui due in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società di assicurazioni, con sede in Milano « Italiana Vita »:

Tariffa 27, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 28, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa XXII, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 17 maggio 1961);

Tariffa XXIII, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 13 marzo 1961).

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Approvazione di condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe e delle relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e le relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o la invalidità dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « SAMIA - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « SAMIA - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 6 al 9 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 maggio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Vista la nota n. 636/13-10/24 Div. Gab. del 3 aprile 1968, con la quale la prefettura di Campobasso comunica che il prof. Augusto Baccin è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Molise in sostituzione dell'ing. Giorgio Bettocchi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Molise l'ingegnere Giorgio Bettocchi con il prof. Augusto Baccin;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Augusto Baccin è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle opere pubbliche, del comitato regionale per la programmazione economica del Molise in sostituzione dell'ing. Giorgio Bettocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(5494)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 13 aprile 1967, n. 492, con il quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Tortorella »: dalla strada provinciale « San Giuseppe-Poggiomarino » in località ponte Tortorella all'innesto con la strada provinciale « Croce del Ceraso-ponte San Valentino » in località Crocevia (km. 0,600);

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 3, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Tortorella »: dalla strada provinciale « S. Giuseppe-Poggiomarino » in località ponte Tortorella, all'innesto con la strada provinciale « Croce del Ceraso-ponte San Valentino » (km. 0,600) in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 maggio 1968:

Spicacci Arnaldo, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma.

Bandini Alfredo, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Olevano Romano, distretto notarile di Roma.

(5213)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Mantova.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.56/5345 in data 22 maggio 1968, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Mantova, corso Garibaldi, angolo viale Risorgimento, di proprietà dell'impresa edile Dino Carrani, per un prezzo non superiore a L. 50.000.000 (cinquantamilioni).

(5374)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in L'Aquila.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.I.V.A. 55/5346 in data 22 maggio 1968, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in L'Aquila, via XX Settembre, di proprietà dell'impresa edile Pasquale Martella, per prezzo non superiore a L. 58.045.000 (cinquantottomilioniquarantacinquemila).

(5375)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1968, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5540)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.315.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5462)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.217.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5463)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.603.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5465)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.311.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5464)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.018.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5541)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1968, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.874.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5542)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1968, il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.519.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5543)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.154.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5466)

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.196.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5467)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.697.519, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5468)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.577.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5469)

Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.745.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5470)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Monte Cerignone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.554.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5471)

Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.821.986, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5472)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5473)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.706.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5474)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.020.946, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5477)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Polino (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5475)

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5476)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.449.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5478)

Autorizzazione al comune di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Sessa Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.059.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5479)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.061.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5480)

Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di San Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.825.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5481)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Sanarica (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.780.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5482)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Scandriglia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.020.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5483)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.299.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5484)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.558.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5485)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Tavullia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.604.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5486)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.988.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5487)

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Zenevredo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 762.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5488)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasette società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia «Fiducia», con sede in Bologna, costituita per rogito Angelo Aloisi in data 28 maggio 1968, repertorio n. 18254;

2) di produzione e lavoro di Porta Ravegnana, con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 7 gennaio 1964 repertorio n. 61161;

3) agricola fra giovani coltivatori diretti di Budrio e zone limitrofe, con sede in Budrio (Bologna), costituita per rogito G. Zambellini Artini in data 8 giugno 1962, repertorio n. 48952;

4) edilizia tra mutilati e invalidi del lavoro, con sede in Ferrara, costituita per rogito Feletti in data 22 giugno 1954, repertorio n. 19599/8189;

5) edile «Lamarmora», fra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Ferrara, costituita per rogito Magnani in data 16 ottobre 1963, repertorio n. 12149;

6) edilizia «Casa del Bracciante di Mezzogoro», con sede in Mezzogoro di Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 6 aprile 1962, repertorio n. 44090;

7) agricola «Pomposa», con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Tinebra in data 12 maggio 1960, repertorio n. 9614;

8) edilizia V - Cesena, con sede in Forlì, costituita per rogito E. A. Gallo in data 14 febbraio 1964, repertorio n. 4230;

9) agricola di Bussecchio, con sede in Bussecchio di Forlì, costituita per rogito Miserocchi in data 9 giugno 1950, repertorio n. 6537;

10) edilizia R. Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 28 gennaio 1964, repertorio n. 4144;

11) edilizia Ottava-Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 22 febbraio, repertorio n. 2893;

12) edilizia Tipano, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 6 marzo 1964, repertorio n. 4345;

13) edilizia Quarta-Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 14 febbraio 1963, repertorio n. 2862;

14) edilizia Dodicesima-Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 24 maggio 1963, repertorio n. 3276/403;

15) edilizia Undicesima-Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 22 maggio 1963, repertorio n. 3258;

16) edilizia Quinta-Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 16 febbraio 1963, repertorio n. 2877;

17) edilizia «G» Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 3 maggio 1963, repertorio n. 17346;

18) edilizia Hong-Kong - Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 26 febbraio 1964, repertorio n. 4311;

19) edilizia «F» Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 2 giugno 1963, repertorio n. 3334;

20) edilizia Tredicesima-Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 29 maggio 1963, repertorio n. 3306;

21) edilizia Decima-Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 23 febbraio 1963, repertorio n. 2902;

22) di consumo fra lavoratori cristiani di S. Egidio, con sede in Cesena (frazione S. Egidio) (Forlì), costituita per rogito Diambri in data 8 febbraio 1950, repertorio n. 4231/8988;

23) edilizia «Domus Caesanae», con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 29 gennaio 1955, repertorio n 13337;

24) agricoltori coltivatori diretti, con sede in Forlimpopoli (Forlì), costituita per rogito Ravaioli in data 2 agosto 1947, repertorio n. 15856;

25) cooperativa agricola braccianti di Teodorano di Meldola, con sede in Teodorano di Meldola (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 3 marzo 1958, repertorio n. 40581;

26) edilizia « Paolo Mastri », con sede in Meldola (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 11 febbraio 1959, repertorio n. 4941;

27) edilizia Casa di Collina, con sede in Meldola (Forlì), costituita per rogito Zampelli in data 11 febbraio 1959, repertorio n. 4942;

28) edili e affini Dovia con sede in Predappio (Forlì), costituita per rogito Ravaioli in data 30 luglio 1948, repertorio n. 17026;

29) di produzione e lavoro A.C.L.I. - Fede e lavoro di Portico di Romagna, con sede in Portico di S. Benedetto (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 13 marzo 1956, repertorio n. 26299;

30) edilizia S. Rimini, con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 6 febbraio 1964, repertorio n. 4190;

31) mista « La Pace », con sede in Miramare di Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 25 gennaio 1949, repertorio n. 1479/304;

32) edilizia « Casabella », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 22 ottobre 1963, repertorio n. 56150/10436;

33) agricola Coltivatori diretti e piccoli produttori, con sede in S. Giovanni in Marignano (Forlì), costituita per rogito Campatangelo in data 6 dicembre 1951, repertorio n. 6767;

34) edilizia « Mutina Unione », con sede in Modena, costituita per rogito Ansaldi in data 5 marzo 1956, repertorio n. 62944;

35) edilizia S. Barbara, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 7 novembre 1963, repertorio n. 4586/1940;

36) edilizia dipendenti I.N.A.I.L., con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 7 novembre 1963, repertorio n. 10572/3951;

37) edilizia Cervetta, con sede in Cervia (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 13 ottobre 1961, repertorio n. 10859.

(5385)

Scioglimento di ventisette società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi del'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia Pietro Ricci fra mutilati ed invalidi di guerra d'Avellino con sede in Avellino, costituita per rogito Sessa in data 6 maggio 1961, repertorio n. 12248;

2) edile Nuscana « C.E.N. », con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 31 maggio 1959, repertorio n. 26618;

3) mutua di produzione e lavoro « S.C.L.E.S.A. », Società cooperativa lavori edili stradali affini, con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Jadevaia in data 26 dicembre 1950 repertorio n. 13788;

4) edilizia « Due Palme », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 30 dicembre 1954, repertorio n. 14032;

5) edilizia « Parva Domus », con sede in Napoli, costituita per rogito Mustilli in data 26 gennaio 1953, repertorio n. 8703;

6) edilizia A.N.S.I. Prima società cooperativa, con sede in Napoli, costituita per rogito Orefice in data 28 ottobre 1963, repertorio n. 40751;

7) edilizia « Risveglio », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 17 dicembre 1957, repertorio n. 44646;

8) di pesca « La Darsena », con sede in Napoli, costituita per rogito Casiere in data 1° marzo 1963, repertorio n. 45708;

9) edilizia « Gaiezza », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 23 dicembre 1957, repertorio n. 16552;

10) di produzione e lavoro C.L.E.S.I., con sede in Napoli, costituita per rogito Coppola in data 7 aprile 1957, repertorio n. 200;

11) di lavoro « Artisarti », con sede in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 3 marzo 1966, repertorio n. 8026;

12) di produzione e lavoro « Edil Social », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 31 ottobre 1946, repertorio n. 13239;

13) edilizia « La benemerita », con sede in Napoli, costituita per rogito Cascini in data 28 marzo 1965, repertorio n. 57199;

14) edilizia « Il Porto », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillace in data 24 gennaio 1963, repertorio n. 38999;

15) edilizia « La Domitiana », con sede in Napoli, costituita per rogito De Martino in data 5 maggio 1965, repertorio numero 53096;

16) edilizia « Del Sole » tra dipendenti dell'AAS.C.T. di Napoli, con sede in Napoli, costituita per rogito Spicacci in data 22 novembre 1961, repertorio n. 156681;

17) edilizia « Casa e Avvenire II », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 14 luglio 1960, repertorio n. 1678;

18) di produzione e lavoro « Riva », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 17 febbraio 1960, repertorio n. 20517;

19) edilizia « L'Esmeralda », consede in Napoli, costituita per rogito Agrisano in data 29 maggio 1965, repertorio n. 13624;

20) edilizia « La Cicogna », con sede in Napoli, costituita per rogito Caruso in data 8 ottobre 1960, repertorio n. 50878;

21) di produzione e lavoro « S. Antonio », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Ando in data 2 dicembre 1955, repertorio n. 5810;

2) edilizia « La Fiorente Arzanese », con sede in Arzano (Napoli), costituita per rogito Monda in data 21 aprile 1955, repertorio n. 38824;

23) edilizia « Luigi Denza », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Alessandro in data 14 novembre 1948, repertorio n. 1084;

24) mista « Selene Lampo », con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Russo in data 21 giugno 1964, repertorio n. 8598;

25) edilizia « Parva sed apta nobis », con sede in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 22 dicembre 1963;

26) di produzione, lavoro e consumo fra combattenti e reduci « Turris », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Prisco in data 30 marzo 1947;

27) edilizia « Santa Maria Vecchia », con sede in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 17 febbraio 1963, repertorio n. 55209.

(5386)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Gaetano Baroni », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 maggio 1968, il rag. Bianchi Renato è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Gaetano Baroni » con sede in Milano, costituita per rogito Ponchielli in data 21 gennaio 1947, in sostituzione del signor Patrizi Corrado.

(5215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1968, registro n. 35, foglio n. 54, viene dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Valentino Fioravanti avverso il provvedimento 11 dicembre 1965, n. 7047, del Ministro per la pubblica istruzione, reiettivo del ricorso gerarchico avanzato dal suddetto insegnante avverso il decreto 2 settembre 1965, n. 17058, del provveditore agli studi di Caserta, che respingeva il ricorso dallo stesso proposto contro l'elenco speciale degli aspiranti a supplenze di educazione fisica (art. 31 quarto comma, O.M. 30 marzo 1961) per la asserita erroneità dellordine di iscrizione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1968, registro n. 35, foglio n. 53, viene respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Migliardi Concetta avverso la revoca della nomina a supplente presso la scuola media di Brancaleone (Reggio Calabria) per l'anno scolastico 1965-66.

(5316)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi dell'11 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,90	622,85	622,85	622,95	622,80	—	622,85	622,95	623,43	622,85
$ Can.	578,60	578,15	578,25	578,35	578,30	—	578,15	578,35	578,60	578 —
Fr Sv.	144,68	144,45	144,42	144,54	144,40	—	144,46	144,54	144,68	144,50
Kr D.	83,42	83,31	83,35	83,35	83,40	—	83,33	83,35	83,42	83,35
Kr N.	87,30	87,21	87,18	87,25	87,10	—	87,20	87,25	87,29	87,25
Kr Sv.	120,70	120,58	120,60	120,605	120,65	—	120,55	120,605	120,70	120,60
Fol	172,22	171,96	171,90	171,985	172,20	—	171,86	171,985	172,22	171,90
Fr B.	12,51	12,495	12,5025	12,4985	12,49	—	12,499	12,4985	12,51	12,51
Franco francese	125,41	125,22	125,22	125,29	125 —	—	125,29	125,29	125,41	125,25
Lst	1486,70	1486,85	1487,10	1487,20	1486,50	—	1486,85	1487,20	1487,50	1486,75
Dm occ.	156,06	155,71	155,75	155,745	155,70	—	155,65	155,745	156,06	155,85
Scell. Austr.	24,12	24,10	24,11	24,1125	24,02	—	24,1025	24,1125	24,12	24,11
Escudo Port.	21,78	21,73	21,84	21,78	21,80	—	21,76	21,78	21,78	21,77
Peseta Sp.	8,95	8,92	8,94	8,935	8,90	—	8,945	8,935	8,95	8,95

Media dei titoli dell'11 giugno 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,375
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	622,90
1 Dollaro canadese	578,25
1 Franco svizzero	144,50
1 Corona danese	83 34
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	120,577
1 Fiorino olandese	171,922
1 Franco belga	12,499
1 Franco francese	125,29
1 Lira sterlina	1487,025
1 Marco germanico	155,697
1 Scellino austriaco	24,107
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	8,94

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale « Ducale »

Con decreto n. 960 del 25 maggio 1968 la società a r. l., con sede in Tarsogno di Tornolo (Parma), è autorizzata alla libera vendita per uso di bevanda dell'acqua oligominerale denominata « Ducale » che sgorga dalla sorgente Senato in territorio del comune di Tarsogno di Tornolo (Parma).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e di mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di cm. 19,9 × × cm. 11,5 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 15 × cm. 8,6 per quelle da ½ litro, stampate su carta a fondo colore paglierino e tutte le diciture in colore verde, suddivise in tre riquadri delimitati da una cornice lineare verde. In alto si leggerà « Acqua oligominerale leggerissima diuretica antiurica ». Nel riquadro di sinistra saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 12 novembre 1965 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Milano.

Nella parte superiore del riquadro centrale si leggerà: « Pura e gradevole acqua da tavola » (in caratteri verdi), seguirà il disegno di una corona ducale, ed a carattere evidente la parola « Ducale ». Poi sarà riportata la dizione: « Sgorga dalla roccia viva delle Fonti Senato sul monte Zuccone a m. 950 - Tarsogno Parma » - ed in basso il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 15 dicembre 1965 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano. In fondo si leggerà: « Acqua Naturale » e gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro di destra saranno riportate in alto le indicazioni terapeutiche formulate in data 10 novembre 1965 dal prof. Pietro Farneti della cattedra di idrologia medica dell'*Università di Milano, ed in basso un giudizio geologico formulato* in data 20 ottobre 1965 dal prof. Floriano Villa dell'istituto di geologia applicata al Politecnico di Milano.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale da una vasca di raccolta, dove perviene da apposite canalette che la convogliano dalle sorgenti, verrà addotta, mediante tubazioni in acciaio inossidabile, ad una serie di vasche e, successivamente, viene portata in altre vasche situate nello stabilimento, che dovrà essere costruito entro un anno dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(5318)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a ottantasei posti di aiutante ufficiale giudiziario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a ottantasei posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1967, avranno luogo nei giorni 9 e 10 luglio 1968, alle ore 8 in Roma, al Palazzo dello Sport - E.U.R.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di volerla sostenere, avrà luogo il giorno 11 luglio 1968 alle ore 8 presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula, Roma.

(5666)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico)

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare esclusivamente i funzionari statali appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari, della carriera direttiva ed i liberi professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica

b) aver compiuto un periodo di almeno cinque anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva o di iscrizione nell'albo degli ingegneri;

c) età non superiore a 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

d) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno tenute in considerazione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita.

Coloro che hanno superato il 35° anno di età debbono dichiarare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

3) la categoria, l'appartenenza alla quale gli dà titolo a partecipare al concorso a norma del primo comma del precedente art. 2;

4) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) se e quali condanne penali abbia riportato (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se e quali servizi abbia prestato come impiegato presso pubbliche amministrazioni e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le prove facoltative di lingue estere che intende sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 5, lett. *B*);

10) il preciso recapito, al quale saranno indirizzate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami nel relativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) prove obbligatorie:

1) tre prove scritte;

2) una prova orale.

B) prove facoltative:

prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue tedesca e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali;

8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti di cui al primo comma dell'art. 2 dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

In detto certificato deve essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nello albo professionale, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 8) e 9), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria, appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato di cui al primo comma dell'art. 2, possono limitarsi a produrre entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo, redatto nei modi previsti dal n. 6 dell'articolo stesso;

d) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dalla amministrazione di appartenenza aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 12.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 10 e 11, anche se presentati in tempo agli uffici postali e inoltrati tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Tuttavia l'amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi con lo stipendio annuo lordo di L. 1.991.600 (ex coefficiente 402 stipendio iniziale) e con le competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Ai funzionari statali già in godimento di uno stipendio superiore a quello sopra riportato, sarà attribuito, a norma dello art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio goduto nel ruolo di provenienza e quello suindicato.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei conseguiranno la nomina in ruolo nella qualifica di ispettore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1968
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 168

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

(Durata massima di ogni prova: 8 ore)

1. Architettura navale.
2. Costruzione navale.
3. Prova grafica, vertente su strutture di scafo o di allestimento.

La commissione esaminatrice potrà consentire per le prove scritte e per la prova grafica, a suo giudizio discrezionale, l'uso di manuali tecnici.

PROVA ORALE

(Durata massima: 1 ora)

La prova orale verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e grafica e sulle seguenti:

1. Macchine marine;
2. Nozioni sull'organizzazione dei cantieri navali;
3. Nozioni di estimo navale.

Prova facoltativa di lingue estere

PROVA SCRITTA

(Durata massima: 4 ore per ogni lingua)

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

PROVA ORALE

(Durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno e conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Roma, addì 16 febbraio 1968

Il Ministro: NATALI

(4083)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a otto posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato di fonderia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1968 pubblica il decreto ministeriale 29 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1968, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 377, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a otto posti di operaio comune di 3ª categoria in prova, presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato di fonderia, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1966.

(5614)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1968, n. **24.**
Istituzione dell'Ente minerario sardo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *maggio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente minerario sardo, con sede in Iglesias,

L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'ente è posto sotto le direttive e la vigilanza della Regione autonoma della Sardegna che le esercita a mezzo dell'assessorato all'industria e commercio.

L'ente è autorizzato ad assumere iniziative di coordinamento delle attività minerarie in Sardegna, e a proporre all'amministrazione regionale le misure atte ad assicurarne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 2.

Sono affidati all'ente i compiti:

a) di sviluppo delle conoscenze sulla struttura geologica, geomineraria e giacimentologica della Sardegna e aggiornamento dei dati relativi;

b) di promozione e coordinamento del programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse minerarie, di studi e sperimentazioni sulla possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavoro sul luogo dei minerali estratti, ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588;

c) di ricerca operativa spettanti alla Regione nei casi previsti dall'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive integrazioni e modificazioni;

d) di promozione della coltivazione, trasformazione e collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione, con particolare riguardo a quelle non tradizionalmente sfruttate o che nella attuale struttura non completano in Sardegna il ciclo trasformativo;

e) di promozione della qualificazione professionale delle maestranze addette ai lavori di estrazione e trasformazione dei minerali;

f) di attuazione di un servizio di informazione e documentazione tecnica ed economica sulle attività minerarie.

Art. 3.

L'ente, sentite le aziende minerarie pubbliche e private operanti in Sardegna, propone all'amministrazione regionale il programma straordinario di ricerca di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti di studio di ricerca scientifica e tecnica di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, l'Ente si avvarrà preferenzialmente dell'opera di istituti tecnico-scientifici delle università, dell'Istituto minerario di Iglesias e di appositi centri specializzati costituiti fra tutti o alcuni di detti istituti.

Per il conseguimento della detta finalità, l'ente potrà concorrere sui propri fondi alla dotazione integrazione e ammodernamento delle attrezzature scientifiche e tecniche degli istituti e centri di cui al precedente comma.

Art. 5.

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, all'ente è affidato il compito di eseguire tempestivamente gli studi e gli accertamenti che l'assessore regionale all'industria commercio promuoverà al fine di stabilire se le miniere di cui venga a cessare la concessione per rinuncia, decadenza o revoca, offrano possibilità di conveniente riorganizzazione economico-industriale.

Art. 6.

Per la disciplina dei rapporti inerenti alle finalità di cui agli articoli 4 e 5, l'ente stipulerà apposite convenzioni, redatte in conformità ai criteri segnati nel successivo articolo 9, con le competenti autorità accademiche e amministrative proposte agli istituti e centri.

Art. 7.

Nei casi in cui non sia possibile avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, l'ente potrà esercitare direttamente o avvalendosi di istituti e aziende di ricerca, attività di ricerca scientifica e tecnica, mediante convenzioni redatte in conformità ai criteri indicati nel successivo articolo 9.

Art. 8.

Per l'attuazione dei compiti di indagine e di ricerca mineraria ai sensi della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, dell'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive integrazioni e modificazioni e dell'articolo 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e di quelli relativi alla coltivazione e valorizzazione industriale e commerciale dei minerali sardi, l'ente si avvarra di società per azioni di cui promuoverà la costituzione preferibilmente in compartecipazione con la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna e con aziende o imprese tecnicamente idonee, con priorità assoluta per quelle a prevalente capitale pubblico.

Nelle società costituite a sensi del precedente comma all'Ente dovrà essere riservata una partecipazione non inferiore a un terzo del capitale e comunque tale che, sommata alle partecipazioni della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna o di altri enti pubblici, assicuri al capitale pubblico la metà più una delle azioni.

Alle predette società è assicurata la prelazione nella concessione delle miniere per le quali sia stata accertata l'esistenza delle possibilità di cui al precedente articolo 5.

Art. 9.

I rapporti fra l'ente e le società predette per quanto previsto dal precedente articolo 8, saranno regolati con apposite convenzioni che, con riferimento alla organizzazione e alla effettuazione dei singoli programmi, disciplineranno le facoltà e le attribuzioni di controllo e vigilanza spettanti per l'oggetto all'ente.

Art. 10.

L'ente ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione di lire 5.000.000.000 gravanti sul bilancio della Regione, in ragione di lire 100.000.000 per l'anno finanziario 1968, di lire 400.000.000 per l'anno finanziario 1969, e di L. 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1978, da un contributo annuo della Regione non inferiore a lire 100 000.000 per l'anno finanziario 1968 e a lire 200.000.000 per gli anni successivi, nonchè da eventuali altri contributi dello Stato, di altri enti o di privati.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni, anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni, entro il limite del quadruplo del fondo di dotazione.

Per l'emissione delle predette obbligazioni all'ente sarà concessa la garanzia dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

Art. 11.

L'ente è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da un presidente e da dieci membri Esso dura in carica tre anni.

Il presidente e i consiglieri sono scelti tra persone aventi specifica competenza tecnica e scientifica nei settori delle attività esplicate dall'ente; dei consiglieri tre sono scelti su designazione di terne da parte delle tre maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori interessati.

Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente.

Art. 12.

Il controllo della gestione contabile dell'ente è esercitato da un collegio di revisori dei conti, costituito da un presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre anni.

Il collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa. Il presidente è designato dall'Assessore regionale all'industria e commercio d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze; ciascuno dei due predetti Assessori designa altresì un membro effettivo ed uno supplente.

Art. 13.

L'ente ha uno statuto, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, e su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere.

Lo statuto contiene le norme relative alla amministrazione e al funzionamento dell'ente, nonchè ai controlli, alla vigilanza e alla tutela dell'amministrazione regionale.

Art. 14.

Con la stessa procedura di cui all'articolo precedente sarà emanato il regolamento organico e del personale e la annessa pianta organica e tabella numerica del personale.

Il personale è assunto per concorso, esclusi il direttore generale e i direttori dei servizi tecnici, i quali sono assunti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 15.

Entro il 15 settembre di ogni anno, l'ente presenta alla Giunta una relazione contenente i criteri di impostazione del bilancio e del programma di attività dell'anno successivo.

La relazione predetta, allegata al bilancio di previsione della Regione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale.

Il bilancio consuntivo dell'ente è trasmesso dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla sua adozione al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione. Si applicano all'ente, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono istituiti il capitolo 26732 con la denominazione « Costituzione del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo » e il capitolo 16720 con la denominazione « Contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo ».

A favore di ciascuno dei predetti capitoli 26732 e 16720 è stornata la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

Le spese per la costituzione del fondo di dotazione e per la concessione del contributo annuo di cui al precedente articolo 10 fanno carico rispettivamente ai predetti capitoli 26732 e 16720 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile derivante dal suo naturale incremento.

Art. 17.

Lo statuto e i regolamenti di cui agli articoli 13 e 14 saranno emanati, col rispetto delle procedure dettate in tali articoli, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 maggio 1968

DEL RIO

(5073)

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1968, n. **25**.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione sarda.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *maggio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 29 ottobre 1964, numero 24, concernente lo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti e alle tabelle organiche allegate.

Art. 2.

L'art. 5 viene sostituito dal seguente:

« Il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda provvede, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione medesimo, a bandire i pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle tabelle organiche in relazione alle esigenze del servizio.

I pubblici concorsi sono banditi per la qualifica iniziale di ciascuna carriera.

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal presidente del consiglio di amministrazione sentito il consiglio di amministrazione medesimo, secondo le norme previste per la assunzione dei ruoli del personale della amministrazione regionale.

I vincitori dei concorsi sono nominati con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione medesimo.

I posti della tabella organica rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti possono essere coperti con personale dello Stato o della Regione.

Il comando di personale di cui al comma precedente è a titolo temporaneo e verrà a cessare non appena i posti saranno coperti da vincitori dei successivi concorsi. Tale comando non potrà avere una durata superiore ai cinque anni ».

Art. 3.

L'art. 6 viene sostituito dal seguente:

« In sede di prima applicazione della presente legge, il direttore tecnico-amministrativo può essere assunto per chiamata diretta da parte del consiglio di amministrazione dell'azienda.

Successivamente, il direttore tecnico-amministrativo verrà nominato, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, o a scelta tra i direttori di ufficio provinciale di amministrazione aventi il grado di ispettore generale ovvero per pubblico concorso tra tecnici laureati in scienze forestali.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda, in caso di indisponibilità del direttore tecnico-amministrativo, può affidare temporaneamente le funzioni di questo ad uno dei direttori di ufficio provinciale di amministrazione.

L'incarico di reggere temporaneamente un ufficio provinciale di amministrazione può essere conferito dal consiglio di amministrazione dell'azienda a funzionario del ruolo tecnico della carriera direttiva di qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

I requisiti specificati al secondo comma del presente articolo sono richiesti per l'ammissione al concorso per la qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico ».

NORMA TRANSITORIA

Art. 4.

Coloro che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e che abbiano prestato per almeno 10 anni la loro opera nei lavori comunque gestiti dagli ispettorati forestali ed uffici amministrazione foreste demaniali della Sardegna, possono essere collocati nella pianta organica dei salariati permanenti dell'azienda fino alla concorrenza dei posti vacanti.

La prestazione deve essere avvenuta con una media annuale non inferiore alle 200 giornate e con un minimo di 150 giornate per anno. Il lavoro prestato dovrà risultare da certificato rilasciato dagli uffici alle cui dipendenze il lavoro è stato compiuto.

La graduatoria degli aspiranti sarà formulata in base al numero complessivo delle giornate di lavoro prestate ed in caso di parità tenendo conto di eventuali titoli preferenziali previsti dalle leggi dello Stato che regolano i pubblici concorsi.

Il collocamento in organico avverrà con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione medesimo secondo la graduatoria di cui al comma precedente.

Le norme di inquadramento di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale salariato giornaliero dell'azienda che almeno da un anno prima della entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sia incaricato dei lavori di manutenzione del parco demaniale della villa presidenziale, e per il quale sono riservati due posti.

Art. 5.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 4 e 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda per l'anno finanziario 1968, e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 maggio 1968

DEL RIO

ALLEGATO *A*

Tabella 1ª

PIANTA ORGANICA IMPIEGATI

Direttore tecnico-amministrativo Ispettore generale capo	n. 1

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto:

Segretario superiore o ragioniere superiore	n. 1
Segretario capo o ragioniere capo Segretario principale o ragioniere principale	n. 2
Primo segretario o primo ragioniere Segretario o ragioniere Segretario aggiunto o ragioniere aggiunto Vice segretario o vice ragioniere	n. 3
Totale . . .	n. 6

Carriera esecutiva:

Archivista superiore Archivista capo	n. 3
Primo archivista Archivista Applicato Applicato aggiunto	n. 4
Totale . . .	n. 7

Carriera del personale ausiliario:

Commesso superiore (coefficiente 193) Commesso capo	n. 3
Commesso Usciere capo Usciere Inserviente	n. 4
Totale . . .	n. 7

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva:

a) Direttore di ufficio provinciale di amministrazione

Ispettore generale Ispettore capo	n. 3

b) ispettore addetto alla direzione dell'azienda od uffici provinciali di amministrazione

Ispettore capo Ispettore superiore Ispettore principale Ispettore Ispettore aggiunto	n. 4
Totale . . .	n. 7

Carriera di concetto:

Coadiutore principale	n. 1
Coadiutore superiore Coadiutore capo	n. 3
Primo coadiutore Coadiutore Coadiutore aggiunto Vice coadiutore	n. 6
Totale . . .	n. 10

Carriera del personale ausiliario:

Agente tecnico superiore (coefficiente 193)	n. 3
Agente tecnico capo Agente tecnico	n. 5
Totale . . .	n. 8

Tabella 2ª

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

A) OPERAI

Capi operai	n. 15
Categoria 1ª - Specializzati Categoria 2ª - Qualificati Categoria 3ª - Comuni	n. 35

B) GUARDIE GIURATE

Guardia giurata superiore (coeff. 193)	n. 15
Guardia giurata capo Guardia giurata scelta Guardia giurata	n. 35
Totale	n. 100

(5074)

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1968, n. 26.

Norme per la concessione di contributi in conto capitale, di prestiti agevolati e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali, alle cooperative ed ai Consorzi artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *maggio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale, prestiti agevolati di impianto e di esercizio, e garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi da enti o da istituti o aziende di credito sui fondi propri e su altri disposti con leggi dello Stato, alle imprese artigiane iscritte negli albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, alle cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 3 della stessa legge.

Le provvidenze di cui al comma precedente sono altresì concesse ai lavoratori che dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea all'esercizio di una determinata attività artigiana. Tale qualifica deve risultare dai documenti individuali di lavoro o da una dichiarazione rilasciata dall'ufficio comunale di collocamento.

Le cooperative di produzione e lavoro, i cui soci siano nelle condizioni previste nel comma precedente, sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle cooperative tra imprese artigiane.

TITOLO II

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 2.

I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 1, possono essere concessi:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari e attrezzature;

c) per la integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia.

Art. 3.

I contributi per investimento di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 sono concessi, sulla base di documentati programmi di spesa da cui risulti la validità economica dell'iniziativa, in misura non superiore al 50 per cento del costo globale ammesso che non può comunque eccedere i 30.000.000 di lire.

La misura del contributo può essere elevata sino al 75 per cento del costo globale ammesso, il quale può essere elevato sino ad un massimo di 90.000.000 di lire per le cooperative e per i consorzi di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Ferme restando le percentuali massime di contributo per investimento di cui al precedente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentito il comitato tecnico regionale per l'artigianato e l'Assessore regionale alle Finanze, vengono annualmente fissati, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura del contributo per i singoli gruppi merceologici di imprese.

Art. 5.

Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano per il medesimo investimento, dopo la entrata in vigore della presente legge, altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale massima prevista ai sensi del precedente art. 4.

La concessione è effettuata sulla base della documentazione relativa al contributo principale.

Art. 6.

I contributi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 possono essere concessi in misura non superiore alle quote interamente versate dai soci delle cooperative di garanzia di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 1959.

Art. 7.

Le domande di contributo per investimento, indirizzate allo Assessorato regionale competente in materia di artigianato, devono essere presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, alle quali sono delegate le relative funzioni istruttorie.

L'istruttoria delle domande avviene in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

Nelle stesse forme è fissata la misura della indennità che compete alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti. Tale indennità è proporzionata alle spese incontrate, in relazione al numero e al valore delle domande istruite.

Art. 8.

La concessione e l'erogazione dei contributi vengono disposte con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

La concessione e l'erogazione dei contributi per investimento ad iniziative il cui costo globale non superi i 5.000.000 di lire sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per l'istruttoria. Le camere provvedono alla concessione dei contributi su conforme parere della commissione provinciale dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860; qualora non si verifichi la conformità dei pareri la decisione è demandata all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operano in conformità alle direttive impartite dall'amministrazione regionale, con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Avverso la reiezione della domanda di concessione dei contributi è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all'Assessore regionale competente in materia di artigianato, che decide sentita la commissione regionale per l'artigianato.

Art. 9.

In relazione alla delega di cui al precedente art. 8, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, dispone con proprio decreto la ripartizione parziale dei fondi disponibili tra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna.

Le somme così ripartite sono devolute agli enti delegati che le gestiscono mediante contabilità speciali e ne danno rendiconto annuale all'Assessorato regionale competente entro il 31 di marzo dell'anno successivo.

Con le stesse modalità di cui al primo comma, e sulla base di documentate esigenze, possono essere ridotte o incrementate le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente.

TITOLO III

NORME PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AGEVOLATI DI IMPIANTI E DI ESERCIZIO

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del bilancio passivo della Regione, presso uno o più istituti di credito, un fondo di rotazione per la concessione, ai soggetti di cui al precedente art. 1, di prestiti agevolati di impianto e di esercizio.

Per l'amministrazione del fondo di rotazione di cui al comma precedente, l'amministrazione regionale, e per essa l'Assessore alle finanze, di intesa con quello competente in materia di artigianato, è autorizzata a costituire, mediante apposita convenzione, una speciale gestione autonoma, curata dall'istituto o dagli istituti di credito prescelti, a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il comitato tecnico regionale per l'artigianato e l'Assessore regionale alle finanze, vengono annualmente fissate, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura dei prestiti per i singoli gruppi merceologici di mprese.

Art. 11.

Sul fondo di rotazione di cui all'artitcolo precedente possono essere concessi prestiti agevolati:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari e attrezzature;

c) per il credito di esercizio.

Art. 12.

I prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente sono concessi, sulla base di documentati programmi di spesa da cui risulti la validità economica dell'iniziativa, in misura non superiore al 60 per cento del costo globale ammesso, che non può comunque eccedere i 30.000.000 di lire.

Per le cooperative e per i consorzi di cui all'art. 1 della presente legge, ferma restando la percentuale massima del 60 per cento, il costo globale ammesso può essere elevato fino ad un massimo di 90.000.000 di lire.

In ogni caso, l'entità del prestito, sommata a quella del contributo per investimenti di cui al titolo II della presente legge, non può superare il costo globale ammesso

Al fine di agevolare ed accelerare la realizzazione degli investimenti, all'atto di stipula del contratto di mutuo viene disposta la erogazione anticipata del 40 per cento della cifra mutuata.

Art. 13.

I prestiti per il credito di esercizio di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11 sono concessi mediante sconto cambiario, sulla base di documentate esigenze, in misura non superiore a 4.000.000 di lire.

Alle cooperative ed ai consorzi di cui al precedente art. 1, i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di documentate esigenze, sino ad un importo massimo di 12.000.000 di lire.

Art. 14.

Per i prestiti di cui al precedente art. 11, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3 per cento in ragione di anno.

Art. 15.

Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti devono essere contenutti entro i termini massimi di seguito stabiliti:

— per i prestiti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 11: 3 anni per preammortamento e 15 anni per l'ammortamento;

— per i prestiti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 11: 2 anni per il preammortamento e 10 anni per l'ammortamento; il preammortamento e l'ammortamento saranno comunque rapportati al periodo medio stimato di deperimento dei beni oggetto di finanziamento;

— per i prestiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11: 1 anno per il preammortamento e 2 anni per l'ammortamento.

L'ammortamento dei prestiti sopra richiamati dovrà avvenire mediante quote semestrali costanti, comprensive di capitale e di interessi.

E' data facoltà al mtuatario di estinguere anticipatamente il debito.

Art. 16.

I termini massimi di ammortamento di cui al precedente art. 15 sono applicabili, su richiesta degli interessati, anche alle operazioni che ne abbiano titolo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali vengono predisposti nuovi piani di ammortamento che devono tener conto del periodo di ammortamento già trascorso.

Ove, per le operazioni di cui al precedente comma, non sia ancora iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento, alle stesse è applicabile, se più favorevole, anche il termine massimo di preammortamento stabilito nel precedente art. 15.

Art. 17.

A garanzia dei prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 11, è ritenuta sufficiente, rispettivamente, l'iscrizione di ipoteca e la assunzione di privilegio.

A garanzia dei prestiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, ove risulti comprovata la positività della situazione economica e finanziaria dell'azienda, e tenuto conto della serietà e dell'anzianità professionale del titolare, è ritenuta sufficiente la semplice obbligazione cambiaria. Ove, invece, non risultino comprovati i requisiti di cui sopra, deve richiedersi l'avallo di persona solvibile o altra adeguata garanzia.

Art. 18.

Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano, per il medesimo investimento, credito agevolato su fondi pubblici, possono essere concessi, con priorità assoluta, prestiti integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale massima prevista.

Art. 19.

Le domande di prestito devono essere presentate all'istituto convenzionato, accompagnate dalla documentazione necessaria.

Art. 20.

Sulle domande decide, in base alle direttive generali emanate dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, un comitato per ciascun istituto di credito convenzionato presieduto dal presidente dell'istituto, o da un suo sostituto, e composto da:

a) due rappresentanti dell'Assessorato regionale competente in materia di artigianato;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla rinascita;

c) un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale;

d) un rappresentante del Comitato tecnico regionale per l'artigianato;

e) un rappresentante dell'Assessorato regionale alle finanze;

f) un rappresentante dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione;

g) il direttore generale dell'istituto convenzionato;

h) i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato richiamate al precedente art. 8;

i) un rappresentante di ciascuan organizzazione di categoria.

Art. 21.

Spetta all'istituto convenzionato il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienze da parte del mutuatario nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l'istituto convenzionato provvede direttamente, nelle forme di legge, al ricupero delle somme erogate, dandone immediata notizia al Comitato di cui all'articolo precedente, che ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta, per un periodo massimo di 18 mesi.

TITOLO IV

NORME PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE SUSSIDIARIE

Art. 22.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio passivo della Regione, presso gli istituti di credito di cui al precedente articolo 10 un fondo speciale per la concessione ai soggetti di cui al precedente articolo 1 di garanzie sussidiarie dei finanziamenti a tasso agevolato concessi da enti o da istituti o aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato d'intesa con l'Assessore alle finanze, sentito il comitato tecnico regionale per l'artigianato vengono annualmente fissati, in conformità dei piani e programmi vigenti, i criteri di priorità e la misura delle garanzie per i singoli gruppi merceologici di imprese, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita accertata riferita al solo capitale.

La concessione delle garanzie sussidiarie di cui al precedente articolo 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima su proposta dell'Assessore competente in materie di artigianato d'intesa con l'Assessore alle finanze.

L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità del fondo.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 23.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 16706 - Indennità da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei locali necessari alle aziende, ivi compresa la area occorrente, e per l'acquisto di macchinari e attrezzature;

Capitolo 26743 - Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane

Nello stesso stato di previsione è soppresso il capitolo 26725.

E' altresì così codificata, nello stesso stato di previsione della spesa, la denominazione dei seguenti capitoli:

Capitolo 26724 - Contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente, e per l'acquisto di macchinari e attrezzature; contributi per l'integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia;

Capitolo 26741 - Costituzione del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata:

Capitolo 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8 L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) lire 170.000000;

Stato di previsione della spesa:

Capitolo 16706 - Indennità da corrispondere alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'istruttoria delle domande presentate dagli artigiani per la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei locali necessari alle aziende, ivi compresa la area occorrente, e per l'acquisto di macchinari e attrezzature lire 50.000.000;

Capitolo 26724 - Contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente, e per lo acquisto di macchinari e attrezzature; contributi per l'integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia lire 50.000.000;

Capitolo 26741 - Costituzione del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane lire 50.000.000;

Capitolo 26743 - Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane lire 20.000.000;

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16706, 26724, 26741 e 26743 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Al maggior onere annuo sarà fatto fronte, per gli esercizi successivi al 1968, con una quota del maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.

Art. 24.

Il fondo di cui all'articolo 10 è alimentato dagli appositi stanziamenti annuali disposti nel bilancio della Regione, nonchè dai rientri delle somme restituite dai mutuatari.

Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dall'istituto o dagli istituti di credito convenzionati.

Art. 25.

Le somme tuttora disponibili e quelle che saranno restituite dai beneficiari delle provvidenze di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e successive modificazioni, saranno fatte affluire su apposito conto speciale istituito presso il credito industriale sardo e saranno utilizzate, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di artigianato e su conforme deliberazione della Giunta regionale, per incrementare le disponibilità del fondo costituito ai sensi del precedente articolo 10.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il recupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nella legge di cui al comma precedente e nelle successive modificazioni.

Art. 26.

Sono abrogate la legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e le successive modificazioni, nonchè, per quanto attiene alla concessione dei contributi per investimento, la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68, e le successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 9 maggio 1968

DEL RIO

(5075)

ERRATA-CORRIGE

Legge regionale 8 maggio 1968, n. 24. — « Istituzione dell'Ente Minerario Sardo », a pag. 282, art. 2, primo comma, lett. *b*), 5° rigo, leggasi « lavorazione » anzichè « lavoro »; art. 4, secondo comma, 2° rigo, dopo la parola « dotazione » è inserita una virgola; a pag. 283, art. 6, ultimo rigo, leggasi « preposte » anzichè « proposte »; art. 14, secondo comma, ultimo rigo, leggasi « determinato » anzichè « indeterminato ».

Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25. — « Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le Foreste Demaniali della Regione sarda » a pag. 284, art. 2, terzo comma, 4° rigo, leggasi « nei ruoli » anzichè « dei ruoli »; a pag. 285, allegato *a*), tabella I, ruolo tecnico - carriera direttiva - lett. *a*) quarto rigo, leggasi « capo » anzichè « rapo ».

(5444)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.